



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Prot. 237 /gf

Como, 7 febbraio 2013

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 3/2013

**Rendimento  
energetico in  
edilizia:  
l'Italia si allinea  
all'Europa**  
D.M. 22.11.2012  
G.U. 25.1.2013,  
n. 21

Il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 22.11.2012 recante "*Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*" risponde alla condanna subita dall'Italia dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/CE. In particolare, l'Italia era stata condannata per non aver previsto l'obbligo di mettere a disposizione un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile in conformità a quanto disposto e alle condizioni previste dagli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16.12.2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. Il termine per il recepimento della direttiva 2002/91/CE è scaduto il 4.1.2006 mentre il termine per la trasposizione degli artt. 7-9 di tale direttiva è scaduto il 4.1.2009.

In base a questa condanna, l'Italia ha già eliminato nel proprio ordinamento l'autocertificazione in classe G con la pubblicazione del Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico 22 novembre 2012 relativo alla "*Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*". Inoltre, l'Italia era stata ritenuta inadempiente per non aver notificato tutte le misure di recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE e per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della medesima direttiva, in combinato disposto con l'articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Per far fronte a quest'ultima inadempienza, a distanza di 2 mesi l'Italia ha apportato una nuova modifica con il DM 22 novembre 2012 al D.Lgs. n. 192/2005.

Il nuovo testo dell'Allegato A, così come modificato dal Decreto Ministeriale, è scaricabile al seguente link:

[http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs\\_192-05.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_192-05.pdf)

**Chiarimenti dal  
Cened:  
aggiornamento  
quinquennale  
certificatori**

Il Cened informa che le tempistiche per l'esame di aggiornamento quinquennale per i certificatori abilitati, previsto dalla DGR 21.11.2012 n. IX-4416 art. 1 lett f), verranno definite nei prossimi mesi secondo modalità da concordarsi tra l'Organismo di Accreditamento e la Regione Lombardia.

[http://enerweb.casaccia.enea.it/encaregioni/UserFiles/Lombardia/DGR\\_IX-4416\\_21112012.pdf](http://enerweb.casaccia.enea.it/encaregioni/UserFiles/Lombardia/DGR_IX-4416_21112012.pdf)

**Ritardi nei pagamenti**  
Ministero Svil.  
Economico  
Nota prot.  
23.1.2013,  
n. 1293

Il DLgs 192/2012, che recepisce la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nelle transizioni commerciali, si applica anche al settore degli appalti pubblici. Si riducono i termini di pagamento ed aumentano gli interessi moratori.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ha fornito chiarimenti in merito al DLgs 192/2012, recante disposizioni di modifica per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nelle transizioni commerciali.

Il documento chiarisce che la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011/UE si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1.1.2013, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DLgs. 192/2012.

Di conseguenza, le disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Pubblici (DLgs 163/2006) e dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) già vigenti per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, devono essere interpretate e chiarite alla luce delle disposizioni del D. Leg.vo 192/2012, ritenendosi prevalenti queste ultime sulle disposizioni di settore confliggenti, tenendo conto anche dell'espressa clausola di salvezza, secondo cui restano «salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore» (art. 11, comma 2, D. Leg.vo 231/2002).

#### **Termini di pagamento ridotti e maggiori tassi moratori**

Dovendosi in sostanza ritenere, almeno in parte, superate le relative disposizioni dettate dal Codice dei Contratti e dal Relativo Regolamento, il Ministero fornisce indicazioni attuative in merito ai termini di pagamento delle prestazioni contrattuali ed agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento.

In particolare si riducono a **30 giorni** i termini per l'emissione del certificato di pagamento dalla maturazione del SAL e per il pagamento della rata di saldo a decorrere dal collaudo, salvo indicazione nel contratto di termini maggiori, ma comunque non superiori, rispettivamente, a 45 e 60 giorni. Il termine per il pagamento delle rate di acconto resta fermo a 30 giorni.

Inoltre **per il ritardato pagamento degli acconti e del saldo si applicherà il tasso di interesse dell'8,75%** (Tasso BCE + 8%) mentre l'applicazione del tasso di interesse legale (attualmente 2,5%) per i primi 60 giorni di ritardo e del tasso stabilito con decreto ministeriale per gli appaltatori di opere pubbliche (attualmente 5,27%) continuerà ad operare solo in caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento.

<http://informatecnica.it/downloads/appalti/pareri-e-note/1460-nota-1293-del-23-01-2013.html>

**False partite Iva:  
l'elenco delle  
attività  
professionali  
escluse dalle  
norme**  
D.M. 20.12.2012

Emanato il decreto con la ricognizione delle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale, cui non si applica la presunzione delle cosiddette "false partite Iva".

Il Ministero del lavoro e politiche sociali ha effettuato la ricognizione delle attività professionali riconosciute cui non si applica la presunzione di cui all'art. 69-bis del DLgs 276/2003 ("Decreto Biagi"), come introdotto dalla legge di riforma del mercato del lavoro 92/2012 (cosiddetta "Legge Fornero") concernente le cosiddette "false partite Iva".

Si rammenta che il citato articolo 69-bis ha introdotto alcuni indicatori presuntivi in presenza dei quali le prestazioni lavorative rese da una persona fisica titolare di partita IVA sono considerate, salvo prova contraria, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

<<< ... segue...

Le condizioni che devono avverarsi per l'operatività della presunzione sono almeno due delle seguenti:

- durata della collaborazione complessivamente superiore agli 8 mesi nell'arco di due anni consecutivi
- corrispettivo superiore all'80% dei corrispettivi percepiti nell'arco dei due anni solari consecutivi (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi)
- postazione fissa per il collaboratore presso una delle sedi del committente.

Detta presunzione, ai sensi del comma 3 del citato art. 69-bis del DLgs 276/2003, **non si applica alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale** ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, per la cui ricognizione è ora stato emanato il Decreto. In particolare, gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati di cui all'art. 69 bis, comma 3, del DLgs 276/2003, sono, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 20/12/2012, esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del DLgs 165/2001, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria **valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti** legittimanti lo svolgimento della attività. L'allegato 1 al decreto riporta a mero titolo esemplificativo gli ordini, i collegi, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi di cui sopra.

<http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/DM20dicembre2012.htm>

#### IVA per cassa

Agenzia delle  
Entrate,  
opuscolo illustrativo

Il primo dicembre 2012 è entrato in vigore il nuovo regime denominato "IVA per Cassa".

Al fine di rendere chiaro a tutti in cosa consista tale regime, l'Agenzia ha pubblicato un opuscolo informativo che in pochi punti e con un linguaggio chiaro e semplice fornisce le caratteristiche principali del nuovo regime.

L'opuscolo illustra:

- cosa è l'Iva per cassa
- quali sono i requisiti per accedere
- le modalità per aderire
- le cause che provocano l'uscita dal regime

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/81e00f804e43246babcbaf162b3d650/Iva+per+cassa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=81e00f804e43246babcbaf162b3d650>

[http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnline5/Oggetti\\_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/11/165764\\_schema\\_provvedimento\\_opzione\\_IVApercassa\\_13\\_11.pdf?uuiid=bc06ddaa-](http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnline5/Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/11/165764_schema_provvedimento_opzione_IVApercassa_13_11.pdf?uuiid=bc06ddaa-)

#### La realizzazione autorizzata di un gazebo: abusiva se si perdono i requisiti di precarietà

Consiglio di Stato,  
sent. 12.12.2012,  
n. 6382

Un gazebo, realizzato con regolare autorizzazione comunale, risulta abusivo se si trasforma nel tempo diventando una costruzione vera e propria. Così si è espresso il Consiglio di Stato in merito alla costruzione di un gazebo a servizio di un ristorante, realizzato con tutte le autorizzazioni comunali necessarie, ma che nel tempo si è trasformato per l'installazione di alcuni impianti (elettrico, sonoro e di climatizzazione).

In seguito ad un controllo, viene data ordinanza di demolizione, a cui fa seguito il ricorso del proprietario.

Il ricorso è respinto con Sentenza n. 6382 del 12.12.2012 del Consiglio di Stato, per la perdita delle sue caratteristiche di precarietà.

<http://www.coffeenews.it/wp-content/uploads/2013/01/Sentenza-06382-del-2012.doc>

**Offerta economicamente più vantaggiosa e studi di fattibilità**

Conferenza Regioni e Province autonome, linee guida

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le seguenti linee guida:

- "Guida operativa per l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione"
- "Linee guida per la redazione di studi di fattibilità"

La guida sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rappresenta un valido supporto alle stazioni appaltanti nella gestione degli affidamenti di appalti di lavori pubblici per la sola esecuzione. Fornisce indicazioni di tipo pratico sia per la fase di impostazione della procedura che per la fase di esecuzione del contratto, attraverso suggerimenti per la stesura della documentazione di gara e dello stesso contratto. Il documento, inoltre, illustra il quadro normativo di riferimento e le principali nozioni relative agli appalti di lavori pubblici.

La guida per la redazione degli studi di fattibilità nei procedimenti riguardanti opere pubbliche, originata dalla necessità di mettere a "fattor comune" le esperienze maturate a livello regionale che già oggi, pur in assenza di un obbligo normativo, utilizzano lo studio di fattibilità quale strumento di selezione dei progetti tramite verifica preventiva circa la fattibilità tecnica, economico-finanziaria, ambientale, amministrativa e procedurale dei diversi interventi per i quali si richiede un contributo regionale.

Le linee guida ITACA costituiscono pertanto un utile strumento di lavoro quale riferimento per la redazione degli studi di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico.

[http://www.itaca.org/documenti/news/Guida%20OEPV\\_Itaca\\_240113.pdf](http://www.itaca.org/documenti/news/Guida%20OEPV_Itaca_240113.pdf)

[http://www.itaca.org/documenti/news/LG%20ITACA%20SDF\\_Completo\\_240113.pdf](http://www.itaca.org/documenti/news/LG%20ITACA%20SDF_Completo_240113.pdf)

**Ok al DURC per le società di capitali anche se uno dei soci è irregolare**

Ministero del Lavoro,  
Interpello n. 1/2013, 2/2013, 3/2013

Le società di capitali possono ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) anche se i soci hanno a loro carico delle irregolarità contributive. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Secondo il Ministero le verifiche contributive sui singoli soci di una società di capitali non devono essere effettuate, perché le società di capitali si configurano come persone giuridiche con autonomia patrimoniale, da cui deriva la completa separazione tra capitale sociale e patrimonio personale dei soci. Dunque le società di capitali non possono rispondere delle irregolarità commesse da un singolo socio, dato che le stesse società rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.

Per il rilascio del DURC, i controlli sulla regolarità contributiva vanno quindi effettuati solo sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. Inoltre, il Ministero ha pubblicato anche le risposte ad un interpello sulla nozione di "consolidati sistemi di bilateralità" e sulla "sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori."

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/52ED639F-A320-4412-B762-4A59252D6C8C/0/22013.pdf>

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C47ACE06-1D2F-434A-886F-2965C92E5490/0/32013.pdf>

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C478C007-A8EC-42F9-ACC8-DF4824FA9A12/0/12013.pdf>

**Sicurezza sul lavoro e nuove FAQ**

Ministero del Lavoro,  
risposte alle domande più frequenti

Sul sito del Ministero del Lavoro, nell'apposita pagina dedicata alle FAQ (domande frequenti che datori di lavoro, consulenti e lavoratori si pongono in merito alla sicurezza) sono state pubblicate le risposte ai seguenti quesiti:

- I lavoratori autonomi e le imprese familiari sono obbligati a redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico sulla Sicurezza?
- Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning?
- Gli stagisti e i tirocinanti sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori ai fini degli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro?
- Quali sono le disposizioni normative che disciplinano il microclima nei luoghi di lavoro e quali sono gli organi competenti che effettueranno i controlli opportuni?

In allegato riportiamo le risposte del Ministero.

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6D95B7EE-44FE-40A8-AA09-BD69539F62C8/0/Lavoratori\\_autonomi\\_obblighi\\_sicurezza.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6D95B7EE-44FE-40A8-AA09-BD69539F62C8/0/Lavoratori_autonomi_obblighi_sicurezza.pdf)

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CCD6CD55-F4D8-40E3-862F-C848B0D5D5E3/0/Formazione\\_addetto\\_primo\\_soccorso.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CCD6CD55-F4D8-40E3-862F-C848B0D5D5E3/0/Formazione_addetto_primo_soccorso.pdf)

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/622F3DFB-8D2E-4A33-8670-5C310649A87B/0/Stage\\_tirocini\\_formativi.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/622F3DFB-8D2E-4A33-8670-5C310649A87B/0/Stage_tirocini_formativi.pdf)

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2FE054F9-95AF-4AD2-AAE9-85082BB61D00/0/Microclima.pdf>

**No alle spese forfettarie da aggiungere ai compensi professionali calcolati con il D.M.140**

Consiglio di Stato,  
parere 18.1.2013,  
n. 161

Il Consiglio di Stato ha bocciato lo schema di decreto che introdurrebbe alcune modifiche al D.M. n. 140/2012, relativo ai compensi professionali liquidati da un organo giurisdizionale in caso di contenzioso.

Il Ministero della Giustizia, infatti, aveva proposto la correzione di alcune criticità emerse nella fase applicativa del D.M. 140/2012 che riguarda i compensi liquidati in tribunale, tra cui l'aggiunta al compenso delle spese, calcolate in maniera forfettaria sull'onorario nella misura del 10-20%. Secondo il Consiglio di Stato vale il principio in base al quale il compenso calcolato secondo il D.M. 140/2012 deve essere omnicomprensivo, come stabilito dal Decreto Liberalizzazioni.

Quindi, in caso di contenziosi devono essere considerate solo le spese documentate, poiché "le spese relative alla gestione complessiva dello studio professionale devono ritenersi già incluse nel compenso e prese in considerazione ai fini della liquidazione dello stesso".

<http://www.ilcaso.it/documenti/93.pdf>

[http://www.architettiravenna.it/files/DM\\_140.pdf](http://www.architettiravenna.it/files/DM_140.pdf)

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per Ind. Paolo Bernasconi)

